

CIRCOLARE GIUGNO 2018

Prossime scadenze:

- **18 giugno 2018:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **18 giugno 2018:** scadenza versamento acconto IMU / TASI;
- **25 giugno 2018:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di maggio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **02 luglio 2018:** prima scadenza dei versamenti relativi alle dichiarazioni dei Redditi 2018 e del diritto annuale di iscrizione alla Camera di commercio;
- **02 luglio 2018:** scadenza presentazione dichiarazione IMU / TASI per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2017.

Prossimi adempimenti

In considerazione dell'elevato numero di adempimenti ed attività che si concentrano nel prossimo periodo si richiede la massima collaborazione affinché tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle varie pratiche (fatture, documenti contabili, presenze dipendenti, documenti per dichiarazione dei redditi, etc.) venga consegnata allo Studio nel più breve tempo possibile, al fine di poter garantire il puntuale rispetto delle scadenze.

Servizi Professionali Srl

Divieto del pagamento degli stipendi in contanti dal 1° luglio 2018

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Circolare 25 gennaio 2018, n. 2 - ha illustrato le principali novità della legge n. 205/2017, focalizzando le disposizioni inerenti l'attività di vigilanza.

Con riferimento alla tracciabilità dei pagamenti, viene precisato che a far data **dal 1° luglio 2018** i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Pesanti sanzioni per i datori di lavoro che non rispetteranno la nuova legge. **Nel caso di pagamento dello stipendio in contanti** e non tramite metodi tracciabili, il datore di lavoro o committente sarà sottoposto a **sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro**.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con successiva Nota del 22 maggio 2018, prot. n. 4538 - ha precisato che nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei sistemi di pagamento della retribuzione con modalità tracciabili, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad es., nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso), risulta parimenti applicabile la sanzione amministrativa da € 1.000 ad € 5.000.

Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege, ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Le nuove regole per l'acquisto di carburante e fattura elettronica

L'Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757/2018, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le prime modalità di applicazione dell'e-fattura. Pur essendo ancora molte le "zone grigie" non chiarite dall'Amministrazione si cerca nel seguito di riassumere le novità.

Servizi Professionali Srl

L'obbligo di fatturazione elettronica tra privati è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019, **con effetto anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore**, nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

In tema di cessione di carburante per autotrazione, nell'ambito dei rapporti tra soggetti passivi e ai fini della detraibilità dell'imposta e della deducibilità del costo, l'emissione della fattura dovrà avvenire in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche disposte dall'Agenzia Entrate.

I mezzi di pagamento sono tutti quelli diversi dal denaro contante, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l'utilizzo delle carte nei contratti di "netting" e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

Non risulterà più obbligatoria l'indicazione del modello e della targa del veicolo, anche se resta sicuramente consigliabile ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un'unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti (fattura differita).

Da un punto di vista pratico occorre, innanzitutto, dotarsi di un mezzo di pagamento idoneo: sostanzialmente qualsiasi modalità che non sia denaro contante, anche se vi consigliamo di valutare l'utilizzo delle carte emesse dalle compagnie petrolifere.

Nel caso in cui il rifornimento dell'autovettura aziendale venga effettuato da un dipendente durante una trasferta, qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento idoneo) e il relativo ammontare gli sia rimborsato - avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla legge di Bilancio n. 205/2017 (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione) - è riconosciuta la deducibilità del costo sostenuto.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà, alternativamente, tramite:

1. un indirizzo PEC valido;
2. un codice identificativo (fornito dall'Agenzia Entrate previo accreditamento - solitamente effettuato dalle software house).

Servizi Professionali Srl

La fattura elettronica sarà ricevuta:

- all'indirizzo PEC comunicato al fornitore;
- tramite una piattaforma WEB in grado di ricevere i documenti trasmessi con indicazione del codice identificativo comunicato;
- tramite i servizi web messi a disposizione dall'Agenzia Entrate, previo accreditamento a Entratel o Fisconline, iscrizione al Cassetto fiscale dedicato per la fatturazione elettronica o SPID.

ATTENZIONE: occorrerà quindi comunicare al proprio fornitore, nel caso specifico il distributore di benzina o la compagnia petrolifera in caso di utilizzo di apposite carte, il canale tramite cui si decide di ricevere la fattura elettronica.

In questa fase transitoria vi consigliamo di utilizzare la ricezione tramite Posta elettronica certificata. Vi anticipiamo sin da ora che ci stiamo attrezzando per potervi fornire una piattaforma web da cui gestire l'invio, la ricezione e la consultazione delle fatture elettroniche.

Gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica sono anch'essi anticipati al 1° luglio 2018. L'obbligo troverà applicazione per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e l'amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.

Si prenda ad esempio l'impresa A che stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere. Le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene) al pari di quelle emesse da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

L'Agenzia Entrate ha fornito altresì chiarimenti in tema di operazioni con l'estero, precisando che è possibile trasformare le fatture emesse verso l'estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi utilizzando l'intera fattura o l'intero lotto di fatture, valorizzando il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXX".

Servizi Professionali Srl

Prossimi adempimenti IMU / TASI

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI, ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI. Si ricorda che il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI scade il 18 giugno 2018 e che quest'anno non sono state previste novità rispetto al 2017.

Il versamento dell'IMU e della TASI può avvenire alternativamente, mediante il modello F24 o apposito bollettino di c/c postale.

Si ricorda che la TASI, così come l'IMU, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a qualunque uso adibiti, non è più dovuta sugli immobili adibiti ad abitazioni principali, ad eccezioni di quelle c.d. di lusso con categoria catastale A/1, A/8, A/9.

Diritti camerali anno 2018

Il D.L. n. 90/2014 ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l'importo del diritto annuale, rispetto all'anno 2014, è stato ridotto del 50% a decorrere dall'anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato).

È inoltre disponibile il sito internet <http://dirittoannuale.camcom.it> che consente di:

- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Servizi Professionali Srl

Iperammortamento anche per i distributori automatici

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 177355 del 23 maggio 2018, ha reso noto che l'agevolazione fiscale dell'iperammortamento al 250% è applicabile anche ai distributori automatici (o vending machine) assimilandoli ai "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica", elencati al punto 12 del primo gruppo, allegato A del Piano Nazionale "Impresa 4.0".

La nuova agevolazione fiscale è estesa sia ai distributori automatici "di prodotti finiti" come bevande fredde e snack (e anche di prodotti non alimentari), sia a distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, come caffè, cappuccini, tè e altre bevande calde.

Il Ministero precisa che i distributori automatici, per poter godere dei benefici dell'iperammortamento devono soddisfare il requisito dell'interconnessione, ovvero "devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso, ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti, e in uscita, comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica".

Si ricorda infine che i distributori automatici devono essere a norma con la nuova legislazione fiscale che prevede la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi delle vending machine all'Agenzia Entrate.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.